



Ministero dell'Interno

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 03/04/2020

Prot.300/A/2625/20/115/28

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE



273976

OGGETTO: Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali in favore delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- ALLE SEZIONI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI
cnaipolstrada.protocollo.rm@pecps.poliziadistato.it ROMA-SETTEBAGNI
- ALLA SEZIONE SPECIALE POLIZIA STRADALE
C/O C.A.P.S. CESENA
caps.cesena.fc@pecps.poliziadistato.it CESENA
e, p.c.,
- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO ELETTRONICO POLIZIA STRADALE
dipps.300e.cepssettebagni.rm@pecps.interno.it ROMA-SETTEBAGNI

Si fa seguito alla circolare prot. n.300/A/2089/20/117/2 del 13.03.2020 avente pari oggetto, per informare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.88 del 02.04.2020, il DPCM 1 aprile 2020 con il quale è estesa, a decorrere dal **4 aprile 2020** e sino al **13 aprile 2020**, la sospensione dei termini di notificazione dei verbali al C.d.S. e leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta¹, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali².

¹ Deve intendersi sospeso fino alla medesima data del **13 aprile 2020** anche il termine di esecuzione del pagamento in forma scontata del 30% che l'art. 108 del DL n. 18/2020 ha esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione, fino alla data del 31 maggio 2020 (si veda sul punto la circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020).

² Si richiama l'attenzione di Codesti Uffici sul *dies a quo* della sospensione dei termini da intendersi diverso in relazione ai soggetti a favore dei quali è disposta: dal **22 febbraio 2020**, per i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020; dal **10 marzo 2020**, per i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o funzionale nei Comuni dell'intero territorio nazionale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

- 2 -

Come noto, sono altresì sospesi, ai sensi dell'art.103 del DL n.18/2020, a decorrere dal **23 febbraio 2020** e sino al **15 aprile 2020**, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, inclusi quelli del procedimento d'irrogazione delle sanzioni introdotte dall'art. 4 del DL n. 19/2020³, nonché quelli previsti dall'art. 126bis comma 2 e dall'art. 180 comma 8 C.d.S..

Si fa riserva di comunicazione di eventuali proroghe o abrogazione dei provvedimenti di sospensione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Busacca

³ Per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 3 del medesimo decreto legge.